



**Comune di  
Castelvecchio  
Subequo**  
**Settore Urbanistica**

## **Regolamento per i servizi funebri e cimiteriali**

## SOMMARIO

### **CAPO I – NORME GENERALI**

Oggetto del regolamento

Competenze e Responsabilità del comune

### **CAPO II – PERSONALE DEI SERVIZI**

Organico del personale addetto ai servizi cimiteriali

Organizzazione dei servizi cimiteriali

Obblighi del custode del cimitero

**Campi d'inumazione**

**Camera mortuaria**

### **CAPO III – TRASPORTO DEI CADAVERI**

Disciplina del trasporto dei cadaveri

Facoltà di disporre della salma e dei funerali

Vigilanza per il trasporto dei cadaveri

Trasporto di cadavere nell'ultima abitazione

### **CAPO IV – POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI**

Ricevimento dei cadaveri

Sepoltura nei giorni festivi  
Orario di apertura dei cimiteri al pubblico  
Divieti di ingresso nei cimiteri  
Comportamenti vietati all'interno dei cimiteri  
Riti religiosi all'interno dei cimiteri

#### **CAPO V – INUMAZIONI E TUMULAZIONI**

Inumazioni e tumulazioni – Normativa  
Inumazioni e tumulazioni – Termini  
Epigrafi  
Introduzione di cassette con resti mortali in nicchie occupate da feretri  
Inumazioni e tumulazioni – Oneri

#### **CAPO VI – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

Esumazioni ed estumulazioni – Normativa  
Esumazioni  
Estumulazioni  
Esumazioni ed Estumulazioni – Oneri  
Cremazione  
Autorizzazioni  
Servizi gratuiti  
Verbale delle operazioni  
Incenerimento dei materiali

#### **LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO**

Lavori privati nei cimiteri  
Assunzione di imprese per lavori privati nei cimiteri  
Occupazione temporanea del suolo  
Materiali di scavo  
Orario di lavoro – Sospensione dei lavori  
Opere private – Vigilanza – Collaudo  
Concessioni private nei cimiteri  
Carattere demanile della concessione  
Durata della concessione  
Modalità di concessione  
Tipi di concessione  
Decadenza della concessione  
Pronuncia di decadenza

#### **CONCESSIONI DI LOCULI E COLOMBARI**

Assegnazione, durata, decadenza  
Scadenza  
Reintegra d'ufficio  
Concessioni di colombari

Sepolture private  
Manutenzione delle sepolture private  
Disposizioni per i lavori all'interno dei cimiteri  
Responsabilità dei concessionari  
Recinzione aree - materiali di scavo  
Introduzione e deposito di materiali e accesso  
Vigilanza  
Pubblichi e divieti per il personale dei cimiteri  
Comportamento all'interno dei cimiteri

## **CAPO VIII – NORME FINALI**

Entrata in vigore  
Pubblicità del regolamento  
Leggi ed atti regolamentari  
Abrogazione di precedenti disposizioni  
Sanzioni  
Rinvio  
Tariffe  
Riserva loculi

## CAPO I – NORME GENERALI

### Art. 1 – Oggetto del regolamento

Le norme del presente Regolamento sono poste in essere nell'osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del T.U. delle Leggi Sanitarie del 27/07/1934 n. 1265 e delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 285 del 10/09/1990.

Esse sono dirette alla generalità dei cittadini e alla Pubblica Amministrazione e intendono disciplinare i servizi che, in ambito comunale, sono relativi alla Polizia Mortuaria quali la destinazione e il trasporto dei cadaveri o parti di essi, la costruzione, custodia e gestione dei cimiteri, la concessione di manufatti e aree per la realizzazione di sepolture private nonché la loro vigilanza, la tumulazione, la cremazione e tutte le operazioni inerenti la cessazione della vita e la custodia delle salme.

### Art. 2 – Competenze e responsabilità

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, o suo delegato.

Le funzioni attribuite alla Autorità Sanitaria Locale (in seguito denominata anche ASL) in materia cimiteriale e di Polizia Mortuaria sono individuate dalla normativa specifica e/o sulla base di eventuali accordi, intese o convenzioni con il Comune e/o con l'Ente Gestore.

I servizi di polizia mortuaria sono gestiti dal Comune con le funzioni e le forme individuate dal D.Lgs. n. 267/2000.

L'Ente Gestore cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose. Non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi o strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

I soggetti privati che operano all'interno dei cimiteri comunali sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno dei cimiteri.

## CAPO II – PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI

### Art. 3 – Organico del personale addetto ai servizi cimiteriali

L'organico del personale addetto ai servizi cimiteriali è quello risultante dal seguente prospetto:

Figura professionale di organico	Qualifica funzionale								Qualifica Dirigenziale		Totale posti
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	I	II	
Operatore			1								1
<b>Totale</b>			1								1

### Art. 4 – Organizzazione dei servizi cimiteriali.

I dipendenti addetti ai servizi cimiteriali sono alle dirette dipendenze del Sindaco o dell'Assessore delegato.

Sul funzionamento dei servizi cimiteriali e funebri in genere vigila il coordinatore sanitario dell'Azienda sanitaria locale (A.S.L.), con le procedure di cui all'art. 51 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Il coordinatore sanitario della unità sanitaria locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al sindaco e se il cimitero è consorziale al sindaco del comune dove si trova il cimitero.

### Art. 5 – Obblighi del custode del cimitero

L'amministrazione assicura il servizio di custodia, tramite personale idoneo al servizio.

Il custode è responsabile della regolare tenuta dei registri previsti dall'art. 52 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ed ha l'obbligo di tenere costantemente a disposizione del pubblico:

una copia del presente regolamento;

una copia dei regolamenti e delle tariffe relative alle concessioni ed ai servizi cimiteriali funebri.

Il responsabile del servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui l'art. 6; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal sindaco in doppio esemplare:

le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6, l'anno, il giorno, e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero dell'ordine della bolletta di seppellimento;

le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;

le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o nel luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del sindaco;

qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri e di ceneri.

I registri suindicati debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

#### **ART. 6 – Campi d'inumazione**

A norma dell'art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27/7/34 n.1265, i cimiteri sono dotati di campi comuni destinati alle inumazioni le cui misure e caratteristiche devono essere conformi a quanto dispone l'art. 68 del DPR 285/90.

#### **ART. 7 – Camera mortuaria**

Il Personale cimiteriale deve mantenere una camera mortuaria convenientemente arredata per la deposizione del feretro prima del seppellimento. Il feretro potrà essere trattenuto per non più di 48 ore, in attesa che i familiari provvedano alla formalizzazione degli atti necessari alla tumulazione. In mancanza di essi il feretro verrà inumato nel campo comune nel rispetto di quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. 285/90. Durante la sosta del feretro dovrà essere assicurata adeguata custodia.

### **CAPO III – TRASPORTO DEI CADAVERI**

#### **Art. 8 – Disciplina del trasporto dei cadaveri**

Per il trasporto dei cadaveri troveranno puntuale applicazione le norme di cui al Capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 nonché lo speciale regolamento comunale sui trasporti funebri.

#### **Art. 9 – Facoltà di disporre della salma e dei funerali**

Il trasporto funebre sarà autorizzato sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto. In assenza di disposizione testamentaria la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, o dal convivente di fatto con atto di responsabilità come da risultanze anagrafiche.

L'ordine suesposto troverà applicazione in tutti i rapporti successivi (inumazione, tumulazione, epigrafi, ecc.).

#### **Art. 10 – Vigilanza per il trasporto dei cadaveri**

Il Sindaco, al momento del rilascio dell'autorizzazione al trasporto di un cadavere prevista dall'art. 23 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ne darà notizia alla polizia comunale per gli eventuali servizi di assistenza e vigilanza.

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

**Art. 11 – Trasporto di cadavere nell'ultima abitazione**

Su richiesta scritta di un familiare, Il Sindaco può autorizzare il trasporto del cadavere di persone residenti in vita nel Comune del locale di osservazione di cui all'art. 12 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, all'ultima abitazione, affinché in quel luogo siano rese onoranze funebri.

Il trasporto può avere luogo dopo la visita necroscopica salvo il diverso parere del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale (U.S.L.).

I Comuni devono disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

-morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;

-morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico; ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

**CAPO IV – POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI****Art. 13 – Ricevimento di cadaveri**

Nei cimiteri comunali devono essere ricevuti, oltre ai cadaveri, i nati morti, i prodotti del concepimento, e di resti mortali di cui all'art. 50 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285:

a) i cadaveri delle persone che, durante la loro vita, hanno avuto in questo Comune la residenza anagrafica;

b) gli ascendenti o discendenti ed i collaterali di secondo grado di persone residenti in questo Comune.

Per i seppellimenti di cui alle precedenti lettere a) e b), gli interessati dovranno fare apposita documentata domanda al Sindaco il quale accorderà l'autorizzazione solo in presenza di disponibilità di posti.

Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;

i cadaveri delle persone morte fuori del comune, ma aventi in esso, in vita, residenza;

i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;

i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7;

i resti mortali delle persone sopra elencate.

**Art. 14 – Sepoltura nei giorni festivi**

Di norma, nei giorni festivi non hanno luogo le sepolture.

Per gravi motivi, in accordo con il responsabile del servizio, sentito il coordinatore sanitario



della unità sanitaria locale, il Sindaco potrà autorizzarle.

I feretri trasportati ugualmente al cimitero in detti giorni festivi saranno presi in custodia nella camera mortuaria per essere sepolti il primo giorno feriale utile.

#### Art. 15 – Orario di apertura dei cimiteri al pubblico

Per i cimiteri saranno osservati gli orari di apertura al pubblico di cui al seguente prospetto:

	GIORNI FERIALI				GIORNI FESTIVI			
	Mattino		Pomeriggio		Mattino		Pomeriggio	
	Dalle ore	Alle ore	Dalle ore	Alle ore	Dalle ore	Alle ore	Dalle ore	Alle ore
<b>Gennaio</b>	8:00	13:00	15:00	17:00	8:00	13:00	15:00	17:00
<b>Febbraio</b>	8:00	13:00	15:00	17:00	8:00	13:00	15:00	17:00
<b>Marzo</b>	8:00	13:00	15:00	17:00	8:00	13:00	15:00	17:00
<b>Aprile</b>	8:00	13:00	15:00	17:00	8:00	13:00	15:00	17:00
<b>Maggio</b>	7:00	13:00	16:00	20:00	7:00	13:00	16:00	20:00
<b>Giugno</b>	7:00	13:00	16:00	20:00	7:00	13:00	16:00	20:00
<b>Luglio</b>	7:00	13:00	16:00	20:00	7:00	13:00	16:00	20:00
<b>Agosto</b>	7:00	13:00	16:00	20:00	7:00	13:00	16:00	20:00
<b>Settembre</b>	7:00	13:00	16:00	20:00	7:00	13:00	16:00	20:00
<b>Ottobre</b>	8:00	13:00	15:00	17:00	8:00	13:00	15:00	17:00
<b>Novembre</b>	8:00	13:00	15:00	17:00	8:00	13:00	15:00	17:00
<b>Dicembre</b>	8:00	13:00	15:00	17:00	8:00	13:00	15:00	17:00

Il Sindaco, in relazione ad esigenze eccezionali, con apposita ordinanza, potrà apportare, ai detti orari, temporanee modifiche.

Il segnale di chiusura del cimitero viene dato, a mezzo di segnale sonoro trenta minuti prima dell'orario prescritto; a detto segnale tutti coloro che si trovano entro il cimitero devono avviarsi verso l'uscita.

#### Art. 16 – Divieti di ingresso nei cimiteri

Nei cimiteri è vietato l'ingresso:

ai minori di anni 14, non accompagnati da persone adulte;

alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero alle persone in massa, non a seguito di un funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;

a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

**Art. 17 – Comportamenti vietati all'interno dei cimiteri**

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo, ed in particolare:

fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare;

introdurre armi, cani o altri animali;

toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi;

buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori o spazi;

portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;

calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli, scrivere sulle lapidi o sui muri;

disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in particolare fare loro offerte di lavoro, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini di ogni sorta tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;

prendere fotografie di opere funerarie senza l'autorizzazione del custode e, se si tratta di tomba altrui, senza l'autorizzazione del concessionario della sepoltura;

eseguire lavori, iscrizioni nelle tombe altrui senza l'autorizzazione o richiesta dei concessionari;

commerciare oggetti di decorazione delle tombe fra privati entro il recinto del cimitero;

l'accesso di mezzi automobilistici privati sprovvisti dell'autorizzazione scritta rilasciata dal Sindaco.

I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono anche nella zona immediatamente adiacente al cimitero.

È vietato piantare alberi di qualsiasi specie sia in terra che in vaso, sono consentite aiuole di pertinenza dello spazio concesso.

È consentito l'utilizzo degli accessori per fiori e lumi esclusivamente in lapide e in aree comuni individuate dall'ufficio comunale preposto.

I marciapiedi devono essere sgombri per l'utilizzo del cimitero.

Gli spazi per la raccolta dei rifiuti sono individuati nei punti specificati in planimetria.

È proibito lasciare, carte, fiori secchi lungo i viali.

È consentito l'utilizzo degli annaffiatoi comunali messi a disposizione dei cittadini.

L'apertura e la chiusura sono garantiti dalla società dall'amministrazione comunale.

I cittadini hanno il dovere di mantenere la tomba, il loculo o l'edicola, in uno stato dignitoso.

**Art. 18 – Riti religiosi all'interno dei cimiteri**

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.

**CAPO V – INUMAZIONI E TUMULAZIONI****Art. 19 – Inumazioni e tumulazioni – Normativa**

Per le inumazioni e le tumulazioni saranno scrupolosamente osservate le norme di cui, rispettivamente, al Capo XIV ed al Capo XV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché quelle integrative di questo regolamento.

Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- a) sono comuni le inumazioni in campo comune della durata di dieci anni dal giorno del seppellimento, effettuate ogni qualvolta non viene richiesta una sepoltura privata e quelle di resti non completamente mineralizzati provenienti da esumazioni o estumulazioni;
- b) sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a dieci anni, effettuate in aree in concessione.

Per tumulazione si intende la deposizione del feretro e la collocazione di cassette contenenti i resti mortali e di urne cinerarie in opere murarie (loculi, tombe, cappelle, ossari individuali) nel rispetto degli articoli 76 e 77 del D.P.R. 285/90.

#### **Art. 20 – Inumazioni e tumulazioni – Terreni**

Le inumazioni e le tumulazioni, di norma, seguiranno, immediatamente la consegna dei feretri di cui al precedente articolo 19.

Tuttavia, per esigenze particolari, a richiesta scritta dei familiari, sentito il coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale (U.S.L.), il feretro potrà essere depositato nella camera mortuaria fino ad un massimo 48 ore. In quest'ultimo caso il custode del cimitero concorderà, con gli interessati, il giorno e l'ora in cui si svolgeranno le operazioni.

L'accordo dovrà risultare in calce alla richiesta.

Trascorso il termine come prima concordato senza che i familiari si presentino per assistere alle operazioni, il Sindaco, con ordinanza motivata da notificare a uno degli interessati, disporrà la inumazione del feretro nel campo comune previa rottura dell'eventuale cassa metallica o in materiale non biodegradabile così come previsto dall'art. 75, comma 2 del regolamento di polizia approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
3. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.
4. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.
5. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
6. Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con un idoneo mastice.
7. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.
8. Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
9. È vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parte decorative delle casse.
10. Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
11. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

**Art. 21 – Epigrafi**

Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture.

Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purché seguite dalla traduzione in italiano.

Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette deve essere indicato in ogni caso il nome, il cognome e le date di nascita e di morte.

Le donne coniugate sono indicate con i due cognomi.

**Art. 22 – Introduzione di cassette con resti mortali in nicchie occupate da feretri**

È consentita l'introduzione di cassette metalliche contenenti resti mortali nelle sepolture private e nei loculi, quando ciò venga richiesto per consentire l'abbinamento di resti mortali a salme di congiunti ivi tumulate, fino all'esaurimento della capienza.

Fino alla costruzione di particolari colombari per il ricevimento dei resti mortali, è consentito ospitare nello stesso loculo e nella stessa sepoltura privata anche feretri e resti mortali, raccolti nelle apposite cassette metalliche, di persone non legate in vita da vincolo di parentela.

Nei casi previsti dai precedenti commi il feretro dovrà essere separato dalle cassette metalliche mediante costruzione di un diaframma in mattoni, ad una testa, debitamente intonacato.

L'introduzione delle predette cassette metalliche ha luogo, sempre che il sepolcro abbia la capienza necessaria, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte degli uffici comunali.

**Art. 23 – Inumazioni e tumulazioni – Oneri**

Tutte le operazioni relative alle inumazioni sono assicurate dal Comune che ne sostiene l'onere.

Tutte le operazioni relative alle tumulazioni saranno assicurate dal Comune con spesa a carico degli interessati, dovendosi ritenere i prezzi di concessione dei loculi e delle aree comprensive dei detti oneri.

È data facoltà, tuttavia, agli interessati di provvedervi direttamente del pieno rispetto delle norme vigenti.

Sono comunque sempre a carico degli interessati le forniture di materiali pregiati ed ornamentali.

**CAPO VI – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI****Art. 24 – Esumazioni ed estumulazioni – Normativa**

Per le esumazioni ed estumulazioni saranno scrupolosamente osservate le norme di cui al Capo XVII del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché quelle integrative di questo regolamento.

## Art. 25 – Esumazione

Le esumazioni si suddividono in:

a) **esumazioni ordinarie** se eseguite d'ufficio dopo un decennio dalla inumazione. Tali operazioni sono effettuate previo preavviso ai parenti più prossimi e mediante apposito avviso esposto nella bacheca cimiteriale almeno 6 mesi prima.

Le fosse liberate dai resti del feretro saranno utilizzate per nuove inumazioni.

Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco.

b) **esumazione straordinaria.**

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione:

- 1) dietro ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia;
- 2) per volontà privata previa autorizzazione del Sindaco o suo delegato per trasferimento ad altra sepoltura o per cremazione. Le esumazioni straordinarie devono essere eseguite alla presenza di personale medico e tecniche del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda A.S.L.

Salvo i casi ordinati dall'Autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie :

- nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre
- quando si tratti di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il Dirigente medico del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda A.S.L. dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

## Art. 26 – Estumulazione

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie:

a) sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.

b) sono estumulazioni straordinarie quelle effettuate prima della scadenza della concessione.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali; le operazioni di estumulazione sono coordinate dal Custode del Cimitero in accordo con il Servizio Igiene e Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. e nel rispetto di quanto previsto dagli Artt. 86,87,88 e 89 del D.P.R. 285/90.

Le estumulazioni si eseguono allo scadere delle rispettive concessioni, nel rispetto delle norme di cui all'art. 86 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Anche per le estumulazioni saranno osservate le procedure di cui ai precedenti articoli del presente Capo.

Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal sindaco.

I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.

In Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare ulteriori abbreviazioni quando ricorrono le condizioni previste dal comma 3 dell'art. 82.

Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del coordinatore sanitario.

**Art. 27 – Esumazioni ed estumulazioni – Oneri**

Tutte le operazioni relative alle esumazioni ed estumulazioni sono assicurate dal comune che ne sostiene l'onere.

**Art. 28 – Cremazione**

Per tutto ciò che contempla la cremazione si fa riferimento alla Legge 30 Marzo 2001 n° 130 ed agli artt.79-80-81 del DPR 285/90.

Fino a quando il Comune non disporrà di un impianto di cremazione, si avvarrà dell'impianto più vicino o di quello scelto dagli interessati.

**Art. 29 – Autorizzazioni**

Per tutte le altre operazioni di inumazione, esumazione, tumulazione o estumulazioni in loculi, colombari e tombe di famiglia sono necessarie le autorizzazioni dell'ufficio Cimiteriale le quali verranno rilasciate previa richiesta in carta legale e pagamento delle tariffe vigenti.

**Art. 30 – Servizi gratuiti**

Ai sensi dell'art. 1 comma 7 bis del D.L. 27/12/2000 convertito in legge 28/02/01 n. 26 i servizi di cremazione inumazione ed esumazione sono gratuiti nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.

**Art. 31 – Verbale delle operazioni**

Per ciascuna operazione di esumazione ordinaria e straordinaria nonché di estumulazione sia ordinaria che straordinaria, dovrà essere redatto apposito verbale con elencati gli oggetti eventualmente rinvenuti.

I detti verbali saranno firmati anche dagli eventuali familiari presenti i quali firmeranno anche per ricevuta degli oggetti rinvenuti e loro consegnati.

**Art. 32 – Incenerimento dei materiali**

Tutto ciò che, durante le operazioni di esumazione ed estumulazione, viene rinvenuto, dovrà essere incenerito all'interno del cimitero o nelle sue immediate adiacenze.

Resta salvo il disposto dell'art. 85 comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, per quanto concerne quei rifiuti che, a parere del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria, costituiscono grave pericolo per la salute pubblica che dovranno essere smaltiti nel rispetto delle norme di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 e successive modificazioni.

Le ossa che si rinvergono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che colui che vi abbiano interesse facciano domanda di raccogliere per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassettoni di zinco prescritte dall'art. 36.

Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

## CAPO VII – LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO

### Art. 33 – Lavori privati nei cimiteri

Nessun lavoro può essere eseguito dai privati nei cimiteri senza la concessione o l'autorizzazione comunale.

La concessione o autorizzazione potrà essere rilasciata solo a privati, associazioni non aventi scopo di lucro e comunità aventi sede nel comune.

È esclusa qualsiasi concessione o autorizzazione ad imprese costruttrici, agenzie, ecc. aventi scopo di lucro.

Per le procedure troveranno applicazione le norme e gli strumenti edilizi che disciplinano la materia in questo comune.

### Art. 34 – Assunzione di imprese per lavori privati nei cimiteri

Fermo restando che nessun lavoro può essere eseguito nei cimiteri comunali senza la concessione o l'autorizzazione di cui al precedente articolo 28 il titolare della concessione o autorizzazione medesima dovrà produrre al Comune la certificazione antimafia dell'impresa esecutrice.

### Art. 35 – Occupazione temporanea del suolo

Per l'occupazione temporanea del suolo cimiteriale necessario per l'esecuzione dei lavori (deposito di materiali – elevazione di armature, ecc.), troverà applicazione la vigente normativa in materia e l'applicazione della tariffa nella misura massima consentita in questo Comune per i giorni festivi.

La superficie occupata dovrà essere convenientemente recintata in modo da essere schermata alla vista dei visitatori.

Per l'occupazione del suolo comunale nelle immediate vicinanze del cimitero troveranno applicazione le tariffe di cui al primo comma, ridotte del 50%.

### Art. 36 – Materiali di scavo

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'Ufficio Tecnico comunale, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere. In ogni caso l'impresa deve ripulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

### Art. 37 – Orario di lavoro – Sospensione dei lavori

I cantieri di lavoro operanti all'interno dei cimiteri dovranno osservare l'orario di lavoro di cui al seguente prospetto:

PERIODO		ORARIO		ANNOTAZIONI
Dal	Al	Dalle ore	Alle ore	
1° Gennaio	31 Dicembre	8:00	13:00	
		14:00	17:00	

Alle ore 13:00 dei giorni prefestivi dovrà cessare qualsiasi attività ed i cantieri dovranno essere riordinati.

I lavori potranno riprendere solo il giorno successivo a quello festivo.

Nel periodo del 26 ottobre al 1° dicembre è vietato introdurre nel cimitero materiali edili e dovrà cessare qualsiasi attività dei cantieri mentre, nelle sole ore antimeridiane, sono consentiti lavori di riordino o abbellimento.

#### **Art. 38 – Opere private – Vigilanza – Collaudo**

L'Ufficio Tecnico Comunale ha competenza per la vigilanza, il controllo ed il collaudo di tutte le opere private nei cimiteri.

#### **Art. 39 – Concessioni private nei cimiteri**

Le concessioni di loculi ed aree per sepolture private, così come la illuminazione privata dei cimiteri formeranno oggetto di appositi distinti regolamenti.

#### **Art. 40 – Carattere demaniale della concessione**

1) La concessione non dà diritto alla proprietà. Ai sensi dell'art. 92 comma 4 del DPR 285/90 è vietato cedere a terzi il diritto di sepoltura, per qualsiasi titolo o causa.

2) In caso di decesso del concessionario la concessione passerà all'erede o agli eredi i quali sono tenuti a darne comunicazione scritta all'ufficio amministrativo cimiteriale chiedendo contestualmente la variazione dell'intestazione della concessione a favore degli aventi diritto e, se sono più di uno, designando uno fra essi che assuma verso il Comune gli obblighi inerenti la concessione stessa.

#### **Art. 41 – Durata della concessione**

Le concessioni rilasciate hanno validità di anni 99 salvo rinnovo.

#### **Art. 42 – Modalità di concessione**

La concessione è regolata da un atto la cui istruttoria è affidata all'Ufficio Tecnico.

Tale atto contiene l'individuazione della concessione, le condizioni e le norme che regolano il diritto d'uso, la durata e l'obbligo all'osservanza delle norme e condizioni stabilite dal DPR 285/90 e dal presente regolamento.

L'atto viene sottoscritto dal concessionario per accettazione e quindi registrato nelle forme di legge.

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento di una tariffa deliberata dagli organi comunali e vigente al momento del rilascio.

Le spese relative alla stipula e registrazione dell'atto sono a carico del concessionario.

#### **Art. 43 – Tipi di concessione**

Le concessioni cimiteriali previste nei cimiteri di Pescara, a seconda del tipo di sepoltura, sono:

- Cappelle gentilizie isolate e/o unite
- Sepolcreti (tombe a terra)
- Loculi
- Colombari (nicchie per urne cinerarie)



**Art. 44 – Decadenza della concessione**

La decadenza della concessione è dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata dalla salma per la quale era stata richiesta entro 30 giorni. (vedi art.27).
- b) quando non si sia provveduto alla realizzazione dell'opera entro i termini fissati. (vedi art. 34).
- c) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono tale da esserne compromessa la staticità o da recare pregiudizio alla stabilità delle tombe vicine e non siano state eseguite dal concessionario le opere necessarie.
- d) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

**Art. 45 – Pronuncia di decadenza**

La pronuncia di decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi diritto, se reperibili. In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata nell'albo comunale e presso il cimitero per la durata di 90 giorni consecutivi.

Trascorso tale termine, ove non ricorrano circostanze che giustificano il rinvio, il dirigente dichiarerà la decadenza della concessione con atto da notificarsi nei modi di cui sopra ai concessionari o ai suoi eredi. Tale atto dovrà essere pubblicato ed esposto per 180 gg all'albo comunale e presso il cimitero.

Il Comune provvederà a liberare dalla salme o dai resti il manufatto che tornerà in sua piena disponibilità.

I resti saranno sistemati nell'ossario comune. Le salme non completamente mineralizzate saranno inumate per cinque anni nella fossa comune.

Il Comune ha facoltà di demolire i manufatti dei quali è rientrato in possesso a seguito della decadenza della concessione, oppure riassegnarli.

**CONCESSIONE DI LOCULI E COLOMBARI****Art. 46 – Assegnazione , durata , decadenza**

La concessione di loculi viene rilasciata per l'immediato utilizzo, quindi solo in presenza di salma e per la durata di trenta anni non rinnovabili.

Nel caso in cui il loculo ottenuto non sia stato occupato dalla salma entro 30 giorni dal decesso o non vi venga entro tale termine trasferita da altra sepoltura la salma per la quale era stato richiesto, salvo comprovati casi di forza maggiore, sarà dichiarata la decadenza della concessione e si procederà alla revoca della stessa.

**Può essere fatta concessione d'uso di loculo (e altresì di nicchia per urna cineraria) al coniuge superstite, o alla persona convivente, come da risultanze anagrafiche, adiacente a quello del congiunto, purché disponibile, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento**

**Art. 47 – Scadenza**

Il Comune dovrà comunicare al concessionario la data di scadenza della concessione temporanea mediante avviso affisso all'Albo Pretorio, all'albo comunale, presso il cimitero e sul monumento funerario dodici mesi prima della scadenza.

Il concessionario dovrà prendere accordi con il custode per la relativa operazione di estumulazione, previa autorizzazione del Servizio Cimiteri e pagamento delle relative spese.

In mancanza l'estumulazione sarà eseguita d'ufficio e i resti provenienti dalla estumulazione saranno sistemati nell'ossario comune e il loculo tornerà nella disponibilità del Comune.

Qualora non fossero reperibili parenti entro il 3° grado o conviventi accertati da risultanze anagrafiche l'onere sarà a carico dell'Amministrazione Comunale.

Nel caso in cui alla scadenza del loculo trentennale, la salma ivi tumulata non abbia completato il periodo di mineralizzazione stabilito in trenta anni, trattandosi di tumulazione avvenuta negli anni successivi alla stipula del contratto, la concessione sarà rinnovata per le annualità residue. L'importo da pagare per gli anni residui sarà calcolato sulla base di una tariffa annuale ottenuta dividendo per trenta la vigente tariffa di concessione trentennale.

#### **Art. 48 – Reintegra d'ufficio**

Nel caso che un loculo in concessione temporanea venga reso libero prima della scadenza, per traslazione della salma in altra sepoltura, esso torna nella disponibilità del Comune senza possibilità di opposizione da parte del concessionario, previo atto dirigenziale.

Per i contratti di concessioni dei loculi antecedenti all'entrata in vigore del presente regolamento, il Comune rientrerà in possesso del bene già concesso, previa comunicazione ai diretti interessati entro 60 gg., qualora i loculi stessi non fossero attualmente occupati da salme.

Il concessionario avrà diritto al rimborso della somma pagata al momento della concessione nella misura del:

- 50% per i primi 5 anni di utilizzazione;
- 20% dal 6° al 20° anno di utilizzazione;
- 10% per il restante periodo di utilizzazione.

#### **Art. 49 – Concessione di colombari**

La concessione di colombari per la sistemazione di resti e ceneri mortali viene rilasciata per l'immediato utilizzo da effettuarsi non oltre 30 gg.

#### **Art. 50 – SEPOLTURE PRIVATE**

Il Comune può concedere ai privati e ad enti l'uso di aree, a tale scopo destinate da apposita delibera Consiliare per la costruzione di Cappelle Gentilizie, da destinare a famiglie e collettività per sepolture a sistema di tumulazione individuale.

Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o enti che mirano a farne oggetto di lucro o di speculazione; l'accertato uso in tal senso, oltre le possibili implicazioni penali, fa decadere la concessione eventualmente concessa.

Chiunque intenda edificare nel cimitero del Comune deve presentare apposita istanza al Sindaco per la concessione della superficie di terreno necessario per la costruzione da realizzare, ivi compresa quella di rispetto, impegnandosi al pagamento dei relativi oneri.

Il Comune, riscossi gli oneri innanzi detti, provvede a concedere la superficie determinando gli allineati ed i punti fissi di quota.

Il concessionario deve terminare la costruzione entro due anni dal rilascio della concessione, pena la decadenza della stessa e di tutti i diritti connessi.

I lavori dovranno essere eseguiti con la massima sollecitudine ed essere condotti in modo da non arrecare comunque danni, guasti ed ingombri ingiustificati nelle immediate adiacenze della costruzione e nel restante territorio cimiteriale.

Ad ultimazione dei lavori, il concessionario, a proprie cure e spese, metterà in pristino l'area occupata dal cantiere e le adiacenze.

Per procedere alla edificazione nel cimitero, il concessionario dovrà presentare al Comune apposito progetto, redatto da un Tecnico autorizzato, corredato della planimetria del lotto in scala 1:1000, nonché piante, prospetti, sezioni e dettagli architettonici dell'opera in scala non minore di 1:1000, tutti debitamente quotati.

L'architettura delle cappelle gentilizie sarà libera, ma la loro costruzione dovrà soddisfare le norme generali di sanità, sicurezza, igiene, ed estetica.

Al progetto dovrà essere allegata una relazione illustrativa dell'opera con l'indicazione dei materiali che verranno impiegati.

Il Sindaco, sentito il parere della Commissione Edilizia, rilascia la concessione ad edificare.

Non si potrà dare corso all'opera senza preventiva denuncia, al Comune, di inizio lavori.

La tumulazione deve essere conforme a quanto stabilito nell'art. 76 del D.P.R. 21/10/75 n. 803 per quanto concerne i materiali e gli spessori dei divisori ed inoltre le Cappelle Gentilizie devono avere i seguenti requisiti:

- Insistere sull'area concessa, ad esclusione del rispetto previsto in m. 0,25 e m. 0,50, dal confine del lotto, rispettivamente per i prospetti laterali e frontale-posteriore (superficie copribile m. 5 x 3,50 nei lotti dell'ampliamento).

- È possibile utilizzare parte del suolo se il tumulo o nicchia viene scavato nel terreno per l'intero lotto, esclusa la fascia di rispetto, e sopra venga posto un monumento di particolare valore artistico.

- Distare dalle costruzioni adiacenti almeno 0,50 m.

- Essere allineate, nel fronte principale, con quelle contigue.

- Prospettare con il fronte principale (ingresso) sui viali del cimitero.

- Disporre di uno spazio interno adibito ad altare o spazio per raccoglimento.

- Avere un'altezza, misurata dalla linea di gronda, alla quota inferiore della linea di terra preesistente, non minore di m. 2,50 e non superiore a m. 5,0.

- L'intonaco o colore di rivestimento esterno, se non rivestita in marmo o travertino, deve essere di colore bianco o nelle diverse gradazioni del grigio e del marrone.

- Il colore del manto di copertura deve essere intonato con il colore del rivestimento esterno senza distanziarsi in maniera netta da esso.

- Nella fascia di rispetto laterale dovrà essere realizzato, dal concessionario, un vespaio di pietrame calcareo di circa cm. 30 con sovrastante soletta di cm. 10 rifinita con uno strato, fratazzato fino, lavorato in modo da ottenere la concavità dello spazio e la pendenza verso la cabaletta posteriore al lotto onde raccogliere e convogliare le acque.

- Il pluviale deve scaricare sulla soletta suddetta, da un'altezza non superiore a cm. 20, in modo da convogliare le acque verso la cabaletta posteriore.

- È consentito realizzare, nella fascia di rispetto anteriore di m. 0,50, un marciapiede purché sia convenientemente collegato con le adiacenze in modo da non ostacolare il transito.

Le Cappelle Gentilizie non potranno essere poste in uso se prima non saranno state favorevolmente collaudate da un'apposita Commissione Tecnica Comunale nominata all'uopo dalla Giunta Municipale.

#### **Art. 51 – Manutenzione delle sepolture private**

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari.

Per manutenzione si intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario al mantenimento della piena funzionalità, del decoro e della sicurezza del sepolcro.

Le istanze relative in carta legale a firma del concessionario, eredi o aventi causa, corredate da relazione asseverata e grafici, devono essere inoltrate al Servizio cimiteri, che rilascerà l'autorizzazione previa istruttoria.

Il concessionario è obbligato, a propria cura e spese, alla realizzazione di ogni intervento che si rendesse necessario per opere di sicurezza atte a tutelare l'incolumità pubblica e privata, per cause determinate dal proprio insediamento costruttivo o comunque ad esso connesse. Ove vi fosse inottemperanza da parte del concessionario, l'esecuzione dei lavori sarà fatta d'ufficio dall'Amministrazione Comunale che provvederà ad addebitare le relative spese a carico del concessionario.

Nel caso in cui il monumento funerario sia dichiarato inidoneo, dal Responsabile del Servizio Cimiteri, alla tumulazione di salme o resti/ceneri, il concessionario ha l'obbligo di adeguare il sepolcro alle norme vigenti entro 6 (sei) mesi.

#### **Art. 52 – Disposizioni per i lavori all'interno dei cimiteri**

Gli operatori di imprese esterne che operano all'interno dei cimiteri dovranno sottostare alle disposizioni scritte impartite dal Servizio Cimiteri. Non è consentito alle Imprese di utilizzare lavoratori non in regola con le norme vigenti in materia di vigilanza e sicurezza sul lavoro e norme in materia tributaria.

Sono autorizzati alla realizzazione di monumenti funerari imprese edili ed artigiane regolarmente iscritte alla C.C.I.A., che siano in posizione regolamentare con gli obblighi assicurativi e previdenziali e munite di regolare polizza assicurativa R.C.I.E.

In mancanza delle prescritte autorizzazioni, è assolutamente vietato effettuare qualunque tipo di lavoro all'interno dei cimiteri cittadini.

Non possono essere eseguiti lavori edilizi all'interno dei cimiteri nelle giornate di sabato, domenica e in altri giorni festivi infrasettimanali, compreso altresì il periodo che precede e segue la commemorazione dei defunti, per un numero di giornate da determinarsi con apposita comunicazione scritta, salvo necessità comprovate, autorizzate dall'ufficio competente.

È tassativamente vietato alle imprese di restare all'interno dei cimiteri dopo il segnale di chiusura. Esse devono rispettare gli orari di apertura e di chiusura, e comunque non possono essere in possesso delle chiavi dei cancelli cimiteriali.

#### **Art. 53 – Responsabilità dei concessionari**

I concessionari che si avvalgono dell'opera di privati imprenditori sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Le autorizzazioni ed i permessi per la esecuzione dei lavori di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma forfetaria per consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse. L'importo da versare sarà stabilito dal Servizio Cimiteri secondo l'entità dell'opera da realizzare.

#### **Art. 54 – Recinzione aree – materiali di scavo**

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione dell'ufficio competente.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Si fa obbligo ai concessionari di verificare e di comunicare all'Ufficio tecnico l'avvenuto conferimento a discarica autorizzata, del materiale di risulta.

#### **Art. 55 - Introduzione e deposito di materiali e accesso**

È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dall'Ufficio competente.

La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali, e depositi a terra di cumuli di materiale da costruzione nelle adiacenze del manufatto da realizzare.

Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Per una migliore fruibilità da parte dei visitatori, nei giorni festivi le aree adiacenti alle costruzioni devono essere riordinate e libere da qualsiasi materiale edile.

È fatto obbligo alle Imprese di pompe funebri di provvedere, a proprie spese entro il termine di 3 gg., alla rimozione e smaltimento delle eventuali corone funerarie e prodotti similari che vengono utilizzati durante il rito funebre.

#### **Art. 56 - Vigilanza**

la polizia municipale e l'ufficio tecnico vigilano e controllano che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati.

Essi possono impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

A lavori ultimati, il Responsabile del Servizio accerta la regolare esecuzione delle opere di costruzione.

È vietato deporre sul pavimento delle cripte, delle gallerie e dei marciapiedi dei loculari, come pure dei colombari, oggetti e materiali che possano costituire ostacolo e pericolo per i passanti, ed in particolare, cassette, vasi di fiori, candelabri, lampioni, scale, ecc.

Il personale di vigilanza provvederà alla rimozione immediata di tali oggetti senza alcun preavviso.

All'interno dei cimiteri è vietato a chiunque di vendere fiori, lumi, ceri ed ogni altra cosa.

È vietato di accedere ai cimiteri con automezzi senza la prescritta autorizzazione.

L'acqua corrente si può utilizzare esclusivamente per detergere le lapidi e annaffiare, ogni altro uso è considerato improprio.

È fatto divieto assoluto dell'utilizzo delle altre utenze ( luce, gas, telefono, ecc.) interne al cimitero.

#### **ART. 57 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri**

Il personale e gli addetti al Cimitero sono tenuti all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

Il personale e gli addetti al Cimitero sono tenuti altresì:

A mantenere un comportamento rispettoso nei confronti del pubblico;

A mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo;

A fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Al personale suddetto è vietato:

Eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia nell'orario di lavoro che al di fuori di esso;

Ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;

Segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;

Esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi;

Trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

#### **Art. 58 – Comportamento all'interno dei cimiteri**

Tutte le persone che, a qualsiasi titolo, si trovino entro i cimiteri, devono tenere un contegno serio, rispettoso del luogo e delle prescrizioni, verbali e scritte impartite dal personale di vigilanza.

I visitatori non possono accedere ai cimiteri fuori dell'orario stabilito, né vi possono restare dopo il segnale di chiusura. Al fine di garantire la sicurezza dei visitatori l'Amministrazione Comunale installerà colonnine di servizio per la richiesta di pubblico soccorso ed avviso di richiesta di aiuto.

I congiunti possono assistere ad operazioni di esumazione, estumulazione o riduzione, del defunto.

## **CAPO VIII – NORME FINALI**

#### **Art. 59 – Entrata in vigore**

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di sua approvazione sarà divenuta esecutiva.

#### **Art. 60 – Pubblicità del regolamento**

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 25 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Di una copia del presente regolamento saranno dotati tutti gli uffici comunali cui è affidato il servizio, compreso, in ogni caso, l'Ufficio di Polizia Municipale.

#### **Art. 61 – Leggi ed atti regolamentari**

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati, in quanto applicabili:

Il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed aggiunte;

il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni;

il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";

nonché ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

#### **Art. 62 – Abrogazione di precedenti disposizioni**

Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e debbono intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastati.

Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

#### **Art. 63 – Sanzioni**

Qualora la legge non disponga altrimenti le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento saranno punite ai sensi degli artt. 106 e 107 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n.383, dell'art. 344 del T.U. sulle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n. 1265 e della legge 24 novembre 1981, n. 689 e secondo la normativa vigente.

Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del DPR 10/09/1990 n. 285/90 è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli articoli 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e quindi con sanzioni amministrative da 1549,37 Euro (L.3.000.000) a 9296,22 Euro (L.18.000.000).

In caso di violazione dell'art. 55 comma 6, l'Amministrazione provvederà direttamente alla rimozione e smaltimento delle corone funerarie e prodotti similari, presso discariche autorizzate, e ad addebitare il relativo costo, maggiorato del 30%, direttamente all'impresa che non ha ottemperato a quanto previsto dal suddetto articolo.

#### **Art. 64- Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e ogni altra disposizione di legge e regolamento vigente in materia. Il Regolamento comunale precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

#### **Art. 65 – Tariffe**

Le tariffe delle concessioni e delle prestazioni cimiteriali saranno stabilite con atto di G.C. comprese eventuali agevolazioni.

#### **Art. 66 – Riserva loculi**

Il 10% dei loculi disponibili posti nelle seconde file dei loculari è riservato alle salme dei parenti entro il 3° grado appartenenti alle categorie protette ovvero portatori di un handicap motorio grave.